

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato situati nelle regioni Lazio e Toscana ed in uso al Ministero della Difesa – Marina Militare.

FAQ N.1

QUESITO 1:

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 18.1, lettera a) "professionalità e adeguatezza dell'offerta" del Disciplinare di Gara, ai fini della valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta, per ciascun sub-criterio, è richiesta al concorrente la presentazione di un servizio svolto riferito ad un edificio di consistenza almeno pari a quella indicata nella "tabella A" in relazione al lotto per cui si concorre. In particolare, nel caso del Lotto 1 "Lazio", è richiesta una superficie di riferimento pari a 87.400 mq. Si chiede se il predetto requisito rappresenti o meno una condizione vincolante per la partecipazione alla gara.

RISPOSTA:

Il requisito relativo alla superficie minima degli immobili (di cui alla Tab. A par. 18.1 del Disciplinare di Gara) non pregiudica la partecipazione alla gara e non è determinante per qualificare la capacità del concorrente in nessuno dei sub-criteri a.1 (progettazione di fattibilità tecnico-economica), a.2 (servizio di analisi della vulnerabilità sismica) ed a.3 (servizio di rilievo BIM). Come specificato al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara, il requisito rileva esclusivamente ai fini delle sole preferenze (cfr. par. 18.1 "ai fini dell'individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali sarà tenuto conto di quanto segue "....)

QUESITO 2

Considerato che non è richiesta la presenza dell'Archeologo all'interno del gruppo di lavoro, qualora l'operatore economico decidesse comunque di avvalersene, si chiede se la predetta figura professionale possa essere inserita quale consulente del raggruppamento senza che tale consulenza si configuri come subappalto e senza l'obbligo per tale professionalità di essere parte del RTI.

RISPOSTA:

Si conferma che nell'oggetto dell'affidamento non vi rientrano le prestazioni di competenza dell'archeologo, discendendone che il Disciplinare di gara (par. 7.1.) non richiede detta professionalità tra quelle che devono costituire la struttura operativa minima del gruppo di lavoro. Premesso ciò, non sussistendo alcun obbligo di dovere garantire detta professionalità ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione dell'appalto, l'archeologo **non deve** essere associato stabilmente al raggruppamento in qualità di mandante (non essendo la relativa attività ascritta nella prestazione principale o secondaria) né deve esserne assicurata la presenza nel gruppo di lavoro.

Il RUP

f.to Claudio Brunori